

Richiesta di utilizzo della modalità di **“mera esecuzione o ricezione di ordini”** (“Execution Only”)

di cui all'art. 43 del Regolamento Intermediari nel Servizio di ricezione e trasmissione ordini e di esecuzione di ordini per conto dei Clienti

Cliente censito con CDG

PRIMO INTESTATARIO

Cognome	Nome	CDG
Luogo di nascita	Prov	Data di nascita
	Codice fiscale	

SECONDO INTESTATARIO

Cognome	Nome	CDG
Luogo di nascita	Prov	Data di nascita
	Codice fiscale	

TERZO INTESTATARIO

Cognome	Nome	CDG
Luogo di nascita	Prov	Data di nascita
	Codice fiscale	

QUARTO INTESTATARIO

Cognome	Nome	CDG
Luogo di nascita	Prov	Data di nascita
	Codice fiscale	

LE RICHIESTE

I sottoscritti chiedono:

l'attivazione della possibilità di operare con la modalità di **“mera esecuzione o ricezione di ordini”**

- Confermano di aver **ricevuto, letto e di accettare** integralmente tutte le norme che disciplinano il presente contratto di **“mera esecuzione o ricezione di ordini”** come di seguito riportate:

Premesse

Premesso che:

- ho stipulato con Banca Generali S.p.A. un contratto per l'attivazione e la disciplina dei servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei Clienti, ricezione e trasmissione di ordini, ivi compresa l'attività di mediazione in strumenti finanziari;
- conseguentemente l'operatività relativa ai servizi di cui al punto precedente sarà disciplinata dalle norme contenute nel predetto contratto, per tutto quanto qui di seguito non disposto o non derogato;
- l'art. 43 del Regolamento Intermediari approvato dalla Consob prevede che gli intermediari possano prestare i servizi di esecuzione di ordini per conto dei Clienti e di ricezione e trasmissione di ordini, con o senza servizi accessori - esclusa la concessione di crediti o prestiti di cui all'Allegato I, sezione B, numero 1) del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) non consistenti in limiti di credito di prestiti, conti correnti e scoperti di conto già esistenti dei clienti - senza che sia necessario ottenere le informazioni necessarie alla definizione del profilo finanziario del Cliente o procedere alle valutazioni di cui al capo II (titolo II, parte II) del libro III del Regolamento Intermediari nel caso in cui siano soddisfatte determinate condizioni;
- sono stato chiaramente informato che, nel prestare tali servizi in regime di “mera esecuzione o ricezione di ordini”, la Società non è tenuta a valutare l'appropriatezza delle singole disposizione impartite e che pertanto, a seguito dell'attivazione di tale specifica modalità operativa, non potrò beneficiare della protezione offerta dalle relative disposizioni;
- la formulazione della presente richiesta consegue ad una mia personale iniziativa e non è stata oggetto di comunicazioni né di attività promozionale da parte della Società;

Tutto ciò premesso

Chiedo di poter operare, nell'ambito delle attività ricomprese nel servizio di ricezione e trasmissione di ordini e di esecuzione di ordini, anche con modalità di “mera esecuzione o ricezione di ordini” ai sensi dell'art. 43 del Regolamento Intermediari approvato dalla Consob e disciplinante le modalità ed i limiti dell'operatività con modalità di “mera esecuzione o ricezione di ordini”.

Art. 1 – Modalità di “mera esecuzione o ricezione di ordini”

1.1. Riconosco che, nell’ambito della modalità di “mera esecuzione o ricezione di ordini”, la Società non é tenuta né ad ottenere dal Cliente le informazioni su conoscenza ed esperienza in materia di investimenti né a procedere alla valutazione di appropriatezza delle disposizioni impartite dal Cliente stesso.

1.2. Accetto quindi che, qualora l’ordine venga da me impartito in modalità di “mera esecuzione o ricezione di ordini”, la Società non proceda alla valutazione di appropriatezza delle operazioni richieste e pertanto prendo atto che, in tal caso, non beneficerò della protezione offerta dalle relative disposizioni normative.

1.3. Affinché la singola disposizione d’ordine sia trattata in modalità di “mera esecuzione o ricezione di ordini” a norma del presente contratto il Cliente dovrà barrare la relativa casella contenuta nel modulo denominato “Ordine di compravendita/sottoscrizione di strumenti finanziari”.

Art. 2 – Facoltà del Cliente

2.1. Riconosco che l’utilizzo della modalità di “mera esecuzione o ricezione di ordini” è possibile esclusivamente per disposizioni relative agli strumenti finanziari di cui al successivo art. 3 e che, quindi, disposizioni su strumenti finanziari diversi dai predetti possono essere impartite esclusivamente secondo le ordinarie modalità concordate nel contratto di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei Clienti, ricezione e trasmissione di ordini, ivi compresa l’attività di mediazione in strumenti finanziari. Conseguentemente mi impegno, nell’impartire il singolo ordine, a scegliere le modalità con cui lo stesso deve essere trattato.

2.2. Qualora non scelga la modalità di “mera esecuzione o ricezione di ordini” avente ad oggetto gli strumenti finanziari di cui al successivo art. 3, riconosco che la Società procederà alla valutazione di appropriatezza e di adeguatezza a seconda della disciplina contrattuale con la stessa in corso al momento della disposizione.

Art. 3 – Strumenti finanziari ammessi alla modalità di “mera esecuzione o ricezione di ordini”

3.1. Riconosco che le disposizioni in modalità di “mera esecuzione o ricezione di ordini” possono avere ad oggetto esclusivamente uno dei seguenti strumenti finanziari non complessi:

- azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, o in un mercato equivalente di un paese terzo, o in un sistema multilaterale di negoziazione, ad esclusione delle azioni di OICR diversi dagli OICVM e delle azioni che incorporano uno strumento derivato;
- obbligazioni o altre forme di debito cartolarizzato ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, o in un mercato equivalente di un paese terzo, o in un sistema multilaterale di negoziazione, ad esclusione di quelle che incorporano uno strumento derivato o una struttura che rende difficile per il cliente comprendere il rischio associato;
- strumenti del mercato monetario, ad esclusione di quelli che incorporano uno strumento derivato o una struttura che rende difficile per il cliente comprendere il rischio associato;
- azioni o quote di OICVM, ad esclusione degli OICVM strutturati di cui all’art. 36, par. 1, co. 2, del regolamento (UE) n. 583/2010;
- depositi strutturati, ad esclusione di quelli che incorporano una struttura che rende difficile per il cliente comprendere il rischio del rendimento o il costo associato all’uscita dal prodotto prima della scadenza;
- altri strumenti finanziari non complessi, che soddisfano i criteri specificati dall’art. 57 del regolamento (UE) 2017/565, la cui lista è tempo per tempo pubblicata sul sito www.bancagenerali.it

Art. 4 – Condizioni economiche

4.1. Al servizio di ricezione e trasmissione ordini con modalità di “mera esecuzione o ricezione di ordini” si applicano le condizioni economiche di cui al Foglio Informativo allegato al contratto di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei Clienti, ricezione e trasmissione di ordini, ivi compresa l’attività di mediazione in strumenti finanziari.

Luogo _____, **Data** _____



firma primo intestatario

firma secondo intestatario

firma terzo intestatario

firma quarto intestatario